

REGOLAMENTO (CEE) N. 2869/71 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2726/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi aggiuntivi ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso devono contenere un supplemento per il mese in corso e un supplemento per ciascuno dei mesi seguenti, fino all'espiazione del termine di validità del certificato; che tale termine di validità è definito all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/71 ⁽³⁾;

considerando che il regolamento n. 365/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2435/70 ⁽⁵⁾, ha stabilito le norme per la fissazione in anticipo dei prelievi applicabili al riso e alle rotture di riso;

considerando che, ai sensi del regolamento n. 365/67/CEE quando il prezzo cif del riso semigreggio, del riso lavorato o delle rotture, determinato il giorno della fissazione dei supplementi, è più elevato del prezzo cif di acquisto a termine per lo stesso prodotto, il supplemento deve essere, in linea di massima, fissato in un importo pari alla differenza fra questi due prezzi; che il prezzo cif è quello determinato, conformemente all'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, il giorno della fissazione dei supplementi; che le modalità per la determinazione dei prezzi cif sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1613/71 ⁽⁶⁾; che per il prezzo cif di

acquisto a termine deve essere determinato ugualmente in conformità dell'articolo 16 del regolamento n. 359/67/CEE, ma sulla base delle offerte nei porti del Mare del Nord; che, per una importazione da effettuare durante il mese nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante tale mese; che, per una importazione da effettuare durante il mese successivo a quello nel corso del quale è stato rilasciato il titolo di importazione, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese per il quale è prevista l'importazione; che, per effettuare un'importazione durante gli altri mesi di validità del titolo, detto prezzo deve essere il prezzo cif valido per imbarco durante il mese precedente quello nel corso del quale è prevista l'importazione; che, se non è offerta a termine per imbarco nel corso di un determinato mese, detto prezzo è quello praticato per imbarco durante l'ultimo mese in cui esiste un'offerta a termine;

considerando che, se il prezzo cif stabilito il giorno della fissazione della tabella dei supplementi è uguale al prezzo cif d'acquisto a termine o lo supera di un importo che non oltrepassa 0,025 unità di conto per 100 kg, il supplemento è uguale a 0 unità di conto;

considerando che, in circostanze eccezionali e entro determinati limiti, il tasso del supplemento può, tuttavia, essere fissato ad un livello superiore;

considerando che, come risulta dall'insieme delle disposizioni precitate, i supplementi devono essere stabiliti come indicato nella tabella allegata al presente regolamento; che l'importo dei supplementi deve essere modificato solo quando l'applicazione delle suddette disposizioni comporta una modifica superiore a 0,025 unità di conto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono adottati come indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1971.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 30 dicembre 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso ⁽¹⁾

(u.c. / 100 kg)					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4
10.06	Riso :				
	A. Risone o riso semigreggio :				
	I. risone :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso semigreggio :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	B. Riso semilavorato o riso lavorato :				
	I. riso semilavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	II. riso lavorato :				
	a) a grani tondi	0	0	0	—
	b) a grani lunghi	0	0	0	0
	C. Rotture	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).